

Compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro

Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 16 novembre 2007 n. 5836

L'art. 1246, comma primo, numero 3 cod. civ. e l'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro.

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. incamera d'autorità, in forza del principio della compensazione legale ex art. 1243 c.c., una somma spettante ad un dipendente pubblico a titolo di equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio quale parziale restituzione del danno erariale che l'interessato era stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire.

A nulla rileva infatti la circostanza che il credito relativo all'equo indennizzo è pignorabile nei limiti del quinto (perché assegno non indicato dall'art. 1 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295), atteso che la ritenzione è possibile in virtù della disposta compensazione legale tra i due titoli (ex art. 1243 c.c.).

Nella sentenza in rassegna si richiama in proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 2006, la quale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3 cod. civ. e dell'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. che, secondo consolidata interpretazione della Corte di Cassazione, costituente "diritto vivente", non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro. Questo orientamento giurisprudenziale muove dalla premessa in base alla quale "l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, autonomia che non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto... nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza". Conseguenza da tale pronunciato che il credito del datore di lavoro nei confronti dell'appellato consente di opporgli ad integrale compensazione le somme dovute, anche se inerenti ad equo indennizzo, perché contrapposte pretese patrimoniali relative allo stesso ed unico rapporto di impiego.